

Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2019, n. 24-352

Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009: individuazione delle aree sciabili del Comune di SANTA MARIA MAGGIORE (VCO).

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport, attuale Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili.

Preso atto che:

il Comune di Santa Maria Maggiore (VCO), con propria nota, acquisita agli atti con il prot. n. 2012 del 27.04.2019, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2019, allegando la seguente documentazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2019 ad oggetto "L.R. 2/2009 e s.m.i. - APPROVAZIONE INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI";

· *Elab. A - Relazione Illustrativa*

· *Tav. 01 Corografia generale – scala 1:10.000*

· *Tav. 02 Individuazione aree sciabili su base catastale – scala 1:5.000*

· *Tav. 03a Ortofoto – scala 1:5.000*

· *Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica – scala 1:10.000*

· *Tav. 03c Componenti paesaggistici P.P.R. – scala 1:10.000*

· *Tav. 04 Sovrapposizione con PRGC Vigente 1:2.000*

· *Elab. Geo-1 "Relazione geologica, idrogeologica e valanghiva"*

· *Elab. Geo-2, Tav. 1: "Carta della sovrapposizione delle aree sciabili agli elementi di dissesto, riportati nel P.R.G.C. Vigente", in scala 1:10.000*

· *Elab. Geo-3, Tav. 2: Aree sciabili e Centro Sci di Fondo Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV)", in scala 1:10.000*

· *Elab. Geo-4, Tav. 3: "Carta della sovrapposizione delle aree sciabili e del Centro Sci di Fondo alla foto aerea", in scala 1:5.000;*

dalla suddetta Relazione illustrativa si evince:

il comune di Santa Maria Maggiore (VCO) è parte dell'Unione Montana Valle Vigizzo, composta dai Comuni di Craveggia, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villetta;

il territorio della Valle Vigizzo è caratterizzato dai seguenti impianti sportivi:

1. 2_a: Pista di Fondo Valle Loana

2. 2_b: Area Sciistica Piana di Vigizzo

- 3. 2_c: Area sciistica Dariolo
- 3. 2_d: Pista di Fondo Intercomunale;

il territorio del comune in questione è interessato da:

Il passaggio della pista di fondo intercomunale (coincidente con il tracciato estivo della pista ciclabile);

Il comprensorio sciistico Piana di Vigizzo, che possiede valenze sciistiche indiscutibili e che negli ultimi anni sta vedendo uno sviluppo nell'utilizzo estivo dell'impianto per la pratica della mountain bike;

l'area di interesse si colloca all'estremità settentrionale della regione Piemonte, nel cuneo che si insinua nel territorio elvetico tra alte catene montuose. Questa porzione di territorio che prende il nome di Ossola è una regione tipicamente montana con confini naturali ben tracciati che seguono quasi ovunque i crinali e le cime dei monti;

la Valle Vigizzo si mostra in un vasto altopiano, coronato da numerose vallette che vi convergono, compreso nella catena delle Alpi Lepontine, tra Ossola, Ticino e alto Verbano (Lago Maggiore), confinando con la Valle Onsernone, le Centovalli, la Valle Cannobina, la Valgrande.

L'altitudine dell'altopiano vigezzino oscilla dai 700 agli 800 metri; il clima è quello della media montagna;

il territorio del Comune di Santa Maria Maggiore si stende principalmente seguendo la direzione segnata dall'asse N-S ed ha un'orografia moto accentuata, contraddistinta da pendenze notevoli ad esclusione della fascia parallela al fiume Melezze che, peraltro, rappresenta una minima percentuale dell'intero territorio, il Comune confina a Nord con la Svizzera, ad Est ancora con la Svizzera e con i Comuni di Re e Villette, a Sud con il Comune di Malesco e ad Ovest con Craveggia e Toceno;

la pista per lo sci di fondo è posta nella zona valliva del Comune, in sponda orografica sinistra del Torrente Riana, ad una quota di circa 800 m..

Si tratta di un'area classificabile come zona di piano montano a copertura pascoliva e forestale.

La pista è parte della pista intercomunale di fondo, che parte da Druogno e arriva a Malesco, passando per Santa Maria Maggiore e Craveggia. La porzione di Santa Maria Maggiore coincide in parte con il tracciato estivo della pista ciclabile, ha una larghezza di 6 metri e uno sviluppo di circa 6 km.;

l'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i. del Comune di Santa Maria Maggiore è volto a massimizzare l'efficienza delle aree esistenti, prevederne lo sviluppo e potenziare quindi l'offerta turistica locale, in un'azione sinergica che coinvolge i Comuni della Unione Comuni Valle Vigizzo;

l'attuale situazione del comune di Santa Maria Maggiore, è caratterizzata da un Piano Regolatore Generale adeguato al PAI, successivamente modificato con 3 varianti strutturali, e 12 varianti parziali.

Preso atto del parere favorevole, agli atti del Settore, espresso il 9.05.2019 dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Santa Maria Maggiore (VCO), fermo restando le seguenti

osservazioni e raccomandazioni:

è necessario prevedere aggiornamenti futuri degli studi inerenti la gestione dei problemi valanghivi dell'area.

si segnala l'opportunità di ricomprendere nel perimetro dell' Area Sciabile eventuali strutture/fabbricati esistenti e/o in progetto ad uso accessorio all'attività sciistica (biglietteria, locali ricovero mezzi, centro per il fondo, ...) ai fini dell'applicazione dei disposti di cui agli artt. 14 e 15 della l.r. 2/2009.

con riferimento alla normativa relativa ai tracciati piste da fondo, si precisa che eventuali variazioni del tracciato stesso sono ammesse solo se ricomprese all'interno dell'Area Sciabile. Eventuali modifiche ricadenti all'esterno dell'area comporteranno variante all'Area Sciabile;

prescrizioni:

dare atto che l'individuazione delle aree sciabili non esime dalla necessità di acquisire i provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa paesaggistica vigente per quanto attiene possibili modificazioni dello stato dei luoghi all'interno della perimetrazione individuata; inoltre, a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

di osservare, per la fruizione in sicurezza, al fine di individuare anche eventuali peculiari situazioni di pericolo non cartografate o di dimensioni non cartografabili e quindi la loro gestione, gli obblighi previsti dalla L.R. 02/2009 e s.m.i., in particolare l'Art.18 (Obblighi del Gestore) e l'Art. 19 (Obblighi del direttore di pista), nonché l'adeguata segnalazione dell'Art.30 (Sci fuoripista) all'imbocco dei percorsi di trasferimento (lett. e) percorsi fuori pista (lett.f); per i percorsi ed aree fuoripista potranno essere eventualmente definite delle procedure di sicurezza con l'attivazione da parte del Sindaco della collaborazione dei soggetti gestori delle piste e/o attraverso il coinvolgimento di personale qualificato per professionalità o esperienza idonee alla valutazione delle condizioni di pericolo da valanghe. Tali procedure potranno essere inserite nel Piano Comunale di Protezione Civile; in tale contesto occorrerà considerare il ruolo della Commissione Locale Valanghe limitatamente a quello ad essa attribuito dal regolamento 4/R del 7.06.2002, quale organo tecnico consultivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghiva di particolare criticità o di emergenza.

Vista la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e la Legge regionale n. 14/2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (e s.m.i.) (artt. 4 "*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*", 14 "*Indirizzo politico-amministrativo*" e 17 "*Funzioni dei dirigenti*");

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*";

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 "*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*" (art. 17 "*Attribuzioni dei dirigenti*");

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”;

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - “Criteri ed istruzioni procedurali per l’individuazione e/o variazione delle aree sciabili” ai sensi dell’art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 “Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09”;

visti i verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, l’individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Santa Maria Maggiore (VCO) con D.C.C. n. 8 del 27.03.2019, fatte salve le osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni formulate dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili con proprio parere del 9.05.2019;

- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2019 ad oggetto “L.R. 2/2009 e s.m.i. - APPROVAZIONE INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI”;

· *Elab. A - Relazione Illustrativa*

· *Tav. 01 Corografia generale – scala 1:10.000*

· *Tav. 02 Individuazione aree sciabili su base catastale – scala 1:5.000*

· *Tav. 03a Ortofoto – scala 1:5.000*

· *Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica – scala 1:10.000*

· *Tav. 03c Componenti paesaggistici P.P.R. – scala 1:10.000*

· *Tav. 04 Sovrapposizione con PRGC Vigente 1:2.000*

· *Elab. Geo-1 “Relazione geologica, idrogeologica e valanghiva”*

· *Elab. Geo-2, Tav. 1: “Carta della sovrapposizione delle aree sciabili agli elementi di dissesto, riportati nel P.R.G.C. Vigente”, in scala 1:10.000*

· *Elab. Geo-3, Tav. 2: Aree sciabili e Centro Sci di Fondo Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV)”, in scala 1:10.000*

· *Elab. Geo-4, Tav. 3: “Carta della sovrapposizione delle aree sciabili e del Centro Sci di Fondo alla foto aerea”, in scala 1:5.000*

- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)